

DIRITTO SOCIETARIO

Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a dipendenti

di **Fabio Landuzzi**

Nel

Caso 6/2014 Assonime ha approfondito la questione della legittimità dell'emissione da parte di una Spa di uno **strumento finanziario partecipativo a favore di propri dipendenti** finalizzato a creare un **mezzo di fidelizzazione** e di **collegamento della loro remunerazione con i risultati** conseguiti dalla società stessa. Lo strumento finanziario partecipativo in questione, oltre ad essere destinato ai dipendenti della società, presenta le seguenti **caratteristiche**:

- attribuisce ai titolari un **diritto al dividendo**;
- **non assegna** alcun **diritto di voto**;
- è **intrasferibile** in assoluto;
- è soggetto a **decadenza in caso di uscita** del dipendente dalla società;
- è **riscattabile dalla società** in ogni momento e per qualsiasi causa, ad un **prezzo prestabilito**.

Interrogandosi circa la

legittimità di un simile strumento finanziario,
Assonime conclude affermativamente.

In linea generale, l'assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi ai dipendenti della società o di sue controllate è disciplinata dall'

articolo 2349, comma 2, Cod.civ.; la norma attribuisce la facoltà all'

assemblea straordinaria dei soci, prevedendo che tali strumenti finanziari siano forniti di **diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi**,

escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Gli strumenti finanziari partecipativi assegnati a dipendenti, pur rappresentando una specie della più ampia categoria degli strumenti finanziari partecipativi disciplinata dall'articolo 2346, Cod.civ., se ne distinguono per il fatto che

la loro attribuzione non sottintende alcun apporto specifico, bensì ha la sua causa nel rapporto di lavoro.

Assonime accede all'interpretazione prevalente in dottrina secondo cui la partecipatività richiesta dalla norma può esaurirsi nella partecipazione ai risultati economici della società, mentre

l'assegnazione di diritti amministrativi ha carattere accessorio. Quanto al **concorso ai risultati d'esercizio della società**, si riscontrano in dottrina tesi contrastanti; la prevalente è quella orientata a riconoscere in seno allo strumento finanziario partecipativo **un vero e proprio diritto all'utile** analogo a quello attribuibile ai soci; pertanto, gli utili spettanti ai dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari partecipativi dovranno essere depurati della quota destinata alla riserva legale e di quanto diretto alla copertura di perdite pregresse, e **presupposto della loro erogazione sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio e la delibera dell'assemblea** contenente la distribuzione. Nulla vieta che tale aspetto sia **regolato dallo statuto** della società, prevedendo anche **quote minime garantite dell'utile** destinato ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi.

In merito alla **decadenza del titolo al venir meno del rapporto di lavoro**, come pure la **facoltà della società di riscattare** in qualsiasi momento lo strumento finanziario partecipativo a condizioni prestabilite, Assonime conclude che si tratta di **previsioni pacifiche** e coerenti rispetto ai contenuti ed alle funzioni dello strumento stesso.

Infine, l'emissione di tali strumenti finanziari partecipativi, non essendo come detto connessa ad alcun apporto, non avrà come contropartita **alcun intervento sul capitale sociale** della società; per quanto concerne **l'informativa di bilancio**, gli amministratori dovranno **indicare nella Nota integrativa il numero e le caratteristiche degli strumenti** finanziari partecipativi evidenziando i **diritti che essi conferiscono** ai loro titolari.